



COMUNE DI BRESCIA

CONSIGLIO COMUNALE

Delib. n. 22

Data 26/03/2018

OGGETTO: CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.P.A. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEL MERCATO ALL'INGROSSO DI VIA ORZINUOVI PER IL PERIODO 16.4.2018 - 15.4.2028, APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE, DEL CONTRATTO DI GESTIONE E DEL PATTO DI GOVERNANCE TRA I SOCI PUBBLICI.

Adunanza del 26/03/2018

Seduta pubblica di prima convocazione.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

DEL BONO EMILIO - Sindaco	Si		
ALBINI DONATELLA	Si	MARTINUZ ALBERTO	Si
BENZONI FABRIZIO	Si	ONOFRI FRANCESCO	Si
BOIFAVA ALDO	--	PARENZA LAURA	Si
BRAGHINI ANNA	Si	PARMIGIANI FRANCESCA	Si
CANTONI ALESSANDRO	Si	PAROLI ADRIANO	--
CAPRA FABIO	Si	PATITUCCI FRANCESCO	--
FERRARI LUCIA	Si	PERONI MARGHERITA	Si
FERRARI MARIANGELA	Si	POZZI MARCO	Si
FORESTI GIOVANNA	Si	PUCCIO FRANCESCO	Si
FRANCESCHINI ANITA	Si	SANDONA' LAURA	Si
GAGLIA TOMMASO	Si	SCAGLIA DILETTA	Si
GALLIZIOLI NICOLA	Si	SIDARI DOMENICA	Si
GAMBA LAURA	--	TACCONI MASSIMO	Si
GRITTI MAFALDA	Si	UNGARI GIUSEPPE	Si
MAIONE GIORGIO	Si	VENTURI LAURA	Si
MARGAROLI MATTIA	Si	VILARDI PAOLA	--

Sono presenti anche gli Assessori:

CASTELLETTI LAURA - V. Sindaco	Si	MUCHETTI VALTER	Si
FENAROLI MARCO	Si	PANTEGHINI PAOLO	Si
FONDRA GIANLUIGI	Si	SCALVINI FELICE	Si
MANZONI FEDERICO	Si	TIBONI MICHELA	Si
MORELLI ROBERTA	--		

Presiede il Consigliere PARENZA LAURA

Partecipa il Segretario Generale BARILLA CARMELINA

Delib. n. 22 - 26.3.2018

OGGETTO: Consorzio Brescia Mercati S.p.A. - Affidamento del servizio pubblico di gestione del mercato all'ingrosso di via Orzinuovi per il periodo 1.4.2018 - 31.3.2028, approvazione di modifiche allo statuto sociale, del contratto di gestione e del patto di governance tra i soci pubblici.

La Giunta comunale propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Richiamata la deliberazione consiliare n. 297 del 20.3.1985 con la quale, vista la costruzione del nuovo mercato ortofrutticolo e considerata inadeguata la gestione in economia, venivano approvate le indicazioni programmatiche per la costituzione di Brescia Mercati S.p.A. che, tra l'altro, prevedevano che:

- la società per azioni dovesse avere la partecipazione di Enti Pubblici nella misura dei 2/3 del capitale sociale;
- un apposito atto di convenzione avrebbe regolato gli specifici rapporti;
- ogni ampliamento realizzato dalla società di gestione alla scadenza della convenzione sarebbe divenuto di proprietà comunale;
- la società avrebbe corrisposto al Comune un canone annuo;

Richiamato l'atto n. 27360 di Rep. Notaio Rotondo in data 24.7.1986 con il quale è stata costituita la Società;

Rilevato che con successive modifiche statutarie:

- nel 1990 è mutata la forma giuridica in società consortile per azioni, al fine di accedere a finanziamenti statali;
- nel 1998 il Comune, non esercitando il diritto di prelazione in occasione dell'aumento di capitale, ha perso la maggioranza del capitale sociale;
- nel 2004 è stato esplicitato come l'attività della società, avente natura consortile e non lucrativa, sia rivolta esclusivamente a mercati all'ingrosso;
- nel 2009 è stata inserita la possibilità di proroga della durata della società senza diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione oltre a connesse precisazioni;
- in data 8 luglio 2017 si è provveduto agli aggiornamenti disposti dall'entrata in vigore del D.Lgs. 100/2017 che ha integrato e modificato il D.Lgs. 175/2016;

Richiamato l'atto n. 55451 di Rep. Notaio Rotondo in data 11.6.1988 con il quale il Comune di Brescia ha dato in concessione a Brescia Mercati S.p.A. la gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di via Orzinuovi fino al 31.12.2017, conferendo contestualmente gli immobili strumentali costituiti da strutture coperte (capannoni) con aree annesse, piazzali interni, strade per la viabilità ed una palazzina con area annessa, strutture successivamente incrementate dall'affidamento di ulteriori porzioni;

Preso atto del verbale di riconsegna anticipata degli immobili sottoscritto in data 6.12.2017, finalizzato alla riconsegna formale da parte del concessionario al Comune di Brescia e fatta salva la successiva riconferma al termine effettivo della locazione, dal quale si rileva che le parti riscontrano che l'immobile si trova nelle condizioni manutentive adeguate all'usura intercorsa;

Rilevato che si rende necessario definire su quali basi procedere al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività di gestione della struttura mercatale all'ingrosso di via Orzinuovi;

Richiamata la Legge Regione Lombardia n. 6/2010 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere - che al titolo II capo II - Commercio all'ingrosso - art. 37 prevede che i mercati all'ingrosso sono istituiti per iniziativa, tra l'altro, di Comuni e che la gestione degli stessi mercati è riservata a Comuni, Comunità montane o consorzi costituiti fra enti locali territoriali, in economia o mediante aziende speciali oppure a consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri enti o operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale in partecipazione degli enti locali territoriali;

Preso atto:

- che il capitale sociale del Consorzio Brescia Mercati S.p.A. è in capo al Comune di Brescia per il 41,97%, alla Provincia di Brescia per il 12,60%, alla CCIAA di Brescia per il 21,76% e alla Comunità Montana di Valle Trompia per lo 0,79% mentre il restante 22,88% è in capo a soci privati;
- che a decorrere dal 1998 Comune di Brescia, Provincia di Brescia e CCIAA di Brescia assicurano la presenza pubblica nel Consorzio;
- che l'oggetto sociale prevede la gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso e di altri impianti e strutture commerciali all'ingrosso, la realizzazione di impianti per lo svolgimento di mercati all'ingrosso e di altre attività commerciali, l'istituzione di mercati all'ingrosso e centri di commercio all'ingrosso, il potenziamento e l'ampliamento del Mercato Agro - Alimentare di Brescia;
- che il fatturato della Società deriva totalmente dall'attività di gestione della struttura di proprietà del Comune di Brescia;

Richiamate anzitutto:

- la sentenza Corte di Cassazione SS.UU. 26.2.2004 n. 3899 con la quale, tra l'altro, si afferma che "... l'istituzione e la gestione dei mercati all'ingrosso costituiscono un servizio pubblico, ai sensi della legge n. 125 del 1959, degli artt. 117 e 118 Cost. (e conseguente trasferimento di funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario: DPR n. 7 del 1972 e n. 616 del 1977). Le ragioni che giustificano l'intervento pubblico nella materia (...) sono quelle di interesse generale: la tutela dei consumatori sotto il profilo igienico-sanitario e della qualità dei prodotti, l'ausilio alla razionalizzazione del sistema distributivo, lo sviluppo dei rapporti diretti tra produzione e distribuzione, la promozione dell'associazionismo tra gli operatori economici dei settori interessati, l'abbattimento dei costi, ecc; interessi tutti rilevanti per la comunità interessata...";
- la sentenza n. 178/2015/A Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale in data 25.9.2014 nella quale, relativamente a Sogemi, società comunale del Comune di Milano, si afferma che "... è soggetto che è investito del servizio pubblico della gestione dei mercati all'ingrosso, ai sensi della legge n. 125/1959 e della L.R. Lombardia n. 12/1975..." e richiama la sentenza Corte di Cassazione n. 3899/2004 appena citata;

Richiamata la normativa vigente in materia di affidamenti in house providing e precisamente:

- l'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che dispone che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che su di esse esercitano il controllo analogo e nelle quali la partecipazione di capitali privati prescritta da norme di legge avviene in forme che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di una influenza determinante sulla società;
- l'art. 5 del D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici, che dispone la non applicazione del codice stesso nel caso di affidamento ad una persona giuridica di diritto privato quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che si ha controllo analogo quando l'ente esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
 - b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante;
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a meno che non sia previsto da norme di legge e che non sussistano

controlli o poteri di veto e che non venga esercitata una influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

Ritenuto che Consorzio Brescia Mercati S.p.A. possa rientrare nella fattispecie delineata dalle normative sopra citate, ed essere quindi affidataria della gestione della struttura mercatale all'ingrosso di via Orzinuovi, essendo anzitutto società costituita in ottemperanza alle disposizioni normative regionali in materia di commercio e fiere - Legge Regione Lombardia n. 12/1975 poi aggiornata con Legge Regione Lombardia n. 6/2010 - che riserva la gestione di mercati all'ingrosso a consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri enti o operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale in partecipazione degli enti locali territoriali, provvedendo ad apportare modifiche allo statuto al fine di delinearne la specificità quale società *in house* e stringendo in un patto di *governance* i soci pubblici che da sempre costituiscono la maggioranza dei due terzi del capitale sociale richiesta dalla normativa regionale, al fine di assicurare il controllo pubblico sulla società;

Preso atto, per quel che concerne la tipologia degli enti pubblici partecipanti, che la Legge n. 125/1959 art. 5 c.1 - norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici - prevede una specifica competenza per l'ente Camera di Commercio che può assumere l'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso così come la Legge Regione Lombardia n. 6/2010 che prevede rappresentanti della Camera di Commercio sia nella Commissione regionale per i mercati sia nelle Commissioni costituite presso ciascun mercato;

Visto lo statuto vigente di Consorzio Brescia Mercati S.p.A. e ritenuto di apportarvi le modifiche necessarie a sottolineare la natura di società *in house* e precisamente:

- indicare che viene gestito un servizio pubblico di interesse generale e il conseguente assoggettamento al controllo analogo;
- sempre al fine di realizzare il controllo analogo connesso all'affidamento di pubblico servizio, specificare gli atti per i quali è richiesta l'approvazione da parte dell'assemblea e i documenti da predisporre;
- prevedere che l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal Comune di Brescia o dagli altri enti pubblici soci, con la previsione che l'ulteriore fatturato può essere rivolto a finalità diverse solo se permette economie di scala e recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- meglio qualificare le tipologie di soci che possono partecipare alla società e introdurre la prelazione a favore degli altri soci pubblici nel caso di cessione di quote da parte di soggetti pubblici al fine di mantenere la quota di controllo prevista dalle disposizioni della L.R. Lombardia n. 6/2010;

- prevedere comunque l'esclusione della partecipazione di capitali privati alla Società a meno di specifiche previsioni normative che lo consentano e comunque senza poteri di controllo o di veto;
- prevedere patti di *governance* fra i soci pubblici, sempre al fine di assicurare la sussistenza della maggioranza pubblica specificamente richiesta dalla normativa regionale;
- specificare che le decisioni assembleari sono assunte in ogni convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci e delle azioni;
- definire la competenza dei soci pubblici a dare indicazione circa la nomina dell'amministratore unico e di due amministratori nel caso di consiglio di amministrazione composto da 3 componenti tra i quali andrà anche scelto il presidente;
- specificare le competenze e l'impegno dell'organo amministrativo ad attuare direttive, indirizzi, obiettivi del Comune di Brescia e degli altri soci pubblici che controllano la società;
- prevedere la specifica motivazione nella relazione sulla gestione nel caso di approvazione del bilancio oltre i centoventi giorni previsti dalle norme;
- sempre con riferimento alla normativa regionale, specificare che i canoni e le tariffe relative all'attività sociale sono fissati in modo che i proventi della gestione non siano superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e ai suoi servizi e all'ammortamento, al miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti;

oltre ad introdurre modifiche di completamento alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 100/2017, modifiche tutte contenute nel testo allegato al presente provvedimento al n. 1;

Rilevato che i soci pubblici del Consorzio Brescia Mercati S.p.A. intendono congiuntamente definire un patto di *governance* al fine di gestire in modo unitario e coeso la partecipazione nella Società, sindacando la totalità delle azioni possedute, perseguendo, nella loro qualità di soci di riferimento, l'obiettivo del miglioramento e dell'ottimizzazione dei servizi resi alla collettività dalla stessa mediante una gestione improntata ai principi di trasparenza, buon andamento, efficacia ed efficienza;

Rilevato altresì che tale accordo, della durata di anni 10, prevede, tra l'altro, l'obbligo:

- di non stipulare accordi con soggetti diversi dai partecipanti al patto, relativamente al Consorzio e alle azioni, così come di non trasferire le azioni sindacate e di offrirle in prelazione agli altri soci pubblici vincolati nel patto;
- di incontrarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea e di assumere all'unanimità le determinazioni vincolanti circa i voti da esprimere in sede assembleare, obbligandosi a votare secondo le determinazioni assunte;
- di provvedere secondo le previsioni del patto alla nomina dell'amministratore unico e di due membri nel consiglio di

amministrazione di tre componenti, oltre all'individuazione del presidente, così come di provvedere alla sostituzione degli stessi;

- di influenzare i consiglieri nominati direttamente e congiuntamente affinché proponano e votino nei consigli di amministrazione secondo le direttive delle parti che li hanno nominati, preventivamente determinate ai sensi dell'accordo;
- di condividere e approvare le modifiche statutarie allegate al patto;
- di incontrarsi periodicamente al fine di determinare l'attività di indirizzo e controllo prevista dalle normative in materia di società in controllo pubblico quale risulta essere il Consorzio ai sensi delle norme vigenti;

come dettagliatamente previsto nel testo qui allegato al n.2;

Ritenuto conseguentemente di inserire la Società tra gli enti da assoggettare alle previsioni del Regolamento comunale di disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 22.3.2013, che prevede, tra l'altro, l'assegnazione agli enti controllati di obiettivi gestionali annuali da perseguire, inserendo altresì la stessa Società nell'area di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato del Comune di Brescia di cui al D.Lgs. 118/2011 e conseguente DPCM 28.12.2011;

Ritenuto, in considerazione delle previsioni normative sopra dettagliatamente specificate, della nuova definizione di Consorzio Brescia Mercati S.p.A. quale società in house nei termini sopra descritti, anche alla luce del patto di *governance* che i soci pubblici intendono stipulare, che ricorrano le condizioni per affidare il servizio pubblico di gestione del mercato all'ingrosso di via Orzinuovi per anni 10 - a decorrere dall'1.4.2018 e fino al 31.3.2028 - al Consorzio Brescia Mercati S.p.A., società che ha gestito la struttura dal 1988 ad oggi, nei termini peraltro precisati nella relazione prevista all'art.34, comma 20, D.L 179/2012 che si allega al n.3;

Viste le linee guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016", approvate dall'Anac con deliberazione n. 235 del 15.02.2017 e ritenuto di sottoporre l'affidamento decennale che si intende approvare alla condizione risolutiva dell'iscrizione del Comune di Brescia nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano affidamenti diretti alle proprie società;

Rilevato che la struttura da affidare risulta composta come dettagliato nella perizia in atti ad opera dell'Area Servizi Tecnici comunale, perizia nella quale si provvede anche a determinare in €

400.000,00 annui, oltre all'iva di legge se dovuta, il valore della locazione, determinato in funzione del rendimento locativo di mercato rapportato al valore del complesso immobiliare;

Rilevato che la legge regionale più volte richiamata elenca i servizi che devono comunque essere assicurati nell'ambito della gestione dei mercati all'ingrosso, e cioè il servizio igienico-sanitario e annonario, rilevazioni statistiche e prezzi oltre a facchinaggio e servizi ausiliari, e detta la disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente, l'assegnazione e gestione dei punti di vendita, la commercializzazione dei prodotti oltre a sanzioni disciplinari e amministrative;

Ritenuto congruo il valore sopra evidenziato come valore della locazione anche quale corrispettivo per le strutture ed attività affidate, in considerazione della rilevanza della messa a disposizione della struttura mercatale;

Preso atto della proposta avanzata in data 18.12.2017 dal Consiglio di Amministrazione di Consorzio Brescia Mercati S.p.A., poi integrata in data 5.1.2018 e 5.3.2018, con la quale si chiede di poter gestire la struttura mercatale di via Orzinuovi anche nei prossimi anni, proponendo la realizzazione nel periodo di gestione di un dettagliato piano di interventi sulla struttura, in atti, del valore quantificato in € 1.011.455,20, IVA esclusa, al fine di renderla adeguata alle norme in materia di sicurezza e di migliorarne significativamente le condizioni di operatività, chiedendo che la realizzazione di tali opere determini pari riduzione del corrispettivo da corrispondere al Comune;

Ritenuto di condividere in linea di massima i contenuti della proposta ma di prevedere anzitutto l'approvazione in via tecnica da parte dei competenti settori comunali per ognuno degli interventi proposti oltre al dettagliato rendiconto delle spese via via sostenute che andranno ad incrementare il valore della struttura di proprietà comunale, così come di richiedere specifica polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione del piano degli investimenti proposto;

Ritenuto di regolare il rapporto con la società a mezzo del contratto, che si allega al presente provvedimento al n.4, i cui aspetti qualificanti sono:

- la durata è di anni 10, a decorrere dall'1.4.2018 e fino al 31.3.2028;
- l'affidamento viene sottoposto alla condizione risolutiva della iscrizione del Comune di Brescia nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano affidamenti diretti alle proprie società ai sensi delle linee guida ANAC n. 7 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in tale caso nessun risarcimento potrà venire riconosciuto al Consorzio;
- a carico del Consorzio la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture affidate e la realizzazione del piano di

interventi sopra citato, finalizzato all'adeguamento alle norme in materia di sicurezza e al miglioramento delle condizioni di operatività, per un valore di circa € 1.011.455,20, iva esclusa, da realizzarsi nel decennio di affidamento in stretto accordo con i competenti settori comunali che provvederanno all'approvazione dei singoli interventi in via tecnica e che andrà puntualmente rendicontato;

- il corrispettivo annuo per l'affidamento della struttura e delle attività, quantificato nei termini sopra esposti in € 400.000,00 incrementato annualmente secondo l'indice ISTAT prezzi al consumo famiglie operai e impiegati e oltre all'iva di legge se dovuta, verrà corrisposto in numerario per € 300.000,00 annui mentre la somma rimanente sarà riconosciuta quale compensazione degli investimenti che la Società si impegna a realizzare e sarà garantita da apposita polizza fidejussoria di pari valore, da ridursi annualmente sulla scorta degli investimenti via via realizzati e contabilizzati quale incremento patrimoniale nel bilancio comunale;

Vista la determinazione dirigenziale n.1 del 4.1.2018, a firma del Responsabile del Settore Valorizzazione del Patrimonio Pubblico, con la quale la concessione dell'immobile di via Orzinuovi n. 86 alla società Consorzio Brescia Mercati S.p.A. viene prorogata alle condizioni in essere fino al 31.12.2017, per il periodo strettamente necessario alla definizione degli atti di affidamento e comunque non oltre il prossimo 30 aprile 2018;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 5.3.2018 dal Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate e in data 5.3.2018 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Visto il parere favorevole espresso in data 19.3.2018 dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito al presente provvedimento;

Dato atto che, in seduta congiunta, le commissioni consiliari "commercio, economia e lavoro e turismo" e "bilancio, programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate, personale e organizzazione" hanno espresso in data 21.3.2018 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

delibera

- a) di affidare al Consorzio Brescia Mercati S.p.A., per le motivazioni e nei termini esposti in premessa, il servizio pubblico di gestione del mercato all'ingrosso di via Orzinuovi per la durata di anni 10, a decorrere dall'1.4.2018 e fino al 31.3.2028, sottoponendo l'affidamento alla condizione risolutiva dell'iscrizione del Comune di Brescia nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano affidamenti diretti

alle proprie società, ai sensi delle linee guida ANAC n.7 di attuazione del D.Lgs. n.50/2016;

- b) di approvare modifiche allo statuto sociale al fine di sottolineare la natura di società in house di Consorzio Brescia Mercati S.p.A. e il controllo analogo che compete al Comune di Brescia e ai soci pubblici per i servizi affidati, ben delineando le tipologie di soci, specie privati, che possono partecipare alla società, nei termini di cui al documento allegato al n. 1;
- c) di approvare, al fine di regolare e garantire il controllo congiunto fra i soci pubblici sul Consorzio Brescia Mercati S.p.A., società in controllo pubblico ai sensi del D.lgs. 175/2016, un patto di *governance* fra Comune di Brescia, Provincia di Brescia, CCIAA di Brescia e Comunità Montana della Valle Trompia, nei termini di cui al documento allegato al n. 2 ;
- d) di regolare l'affidamento della gestione del mercato ortofrutticolo fra il Comune di Brescia, proprietario della struttura, e Consorzio Brescia Mercati S.p.A. nei termini di cui al contratto che si allega al n.4;
- e) di determinare in € 400.000,00 annui, da aggiornarsi annualmente secondo l'indice Istat prezzi al consumo famiglie operai e impiegati e assoggettato ad IVA se dovuta, il corrispettivo da riconoscere al Comune di Brescia per il servizio di gestione del mercato all'ingrosso di via Orzinuovi, nei termini sopra dettagliatamente esposti, di cui € 300.000,00 annui da corrispondersi in numerario e la parte rimanente riconosciuta quale compensazione degli investimenti da effettuare, in considerazione dell'impegno assunto dal Consorzio Brescia Mercati S.p.A. a realizzare il piano di interventi proposto per un importo complessivo di € 1.011.455,20, iva esclusa;
- f) di approvare la relazione prevista all'art.34, comma 20, D.L. 179/2012 che si allega al n.3;
- g) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a'sensi dell'art.134 c.4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.

La discussione è riportata nella seconda parte del verbale al n. 22.

Apertasi la discussione, dopo una presentazione del provvedimento da parte dell'assessore Panteghini, si hanno gli interventi dei consiglieri Scaglia che comunica l'intenzione di presentare un emendamento, Margaroli che richiede una sospensione della seduta per valutare i contenuti dell'emendamento ed il parere favorevole in merito del consigliere Capra.

La seduta viene sospesa dalle ore 17.25 alle ore 18.00.

Riapertasi la discussione si hanno gli interventi dei consiglieri Onofri, Ferrari M., Peroni, Margaroli, del Segretario Generale per precisazioni, Maione sull'ordine dei lavori, Franceschini, Gritti, Albini, Tacconi e la replica finale dell'assessore Panteghini.

La Presidente del Consiglio mette quindi in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Scaglia.

Il testo dell'emendamento, ed i relativi pareri, sono riportati nell'"ALLEGATO EMENDAMENTO.

Prima della messa in votazione dell'emendamento si hanno la presentazione da parte del consigliere Scaglia e l'indicazione di voto dell'assessore Panteghini.

Detto emendamento, messo in votazione con il sistema di rilevazione elettronica palese, viene accolto con 18 voti favorevoli e 3 voti contrari (Margaroli, Peroni, Sidari).

Si dà atto:

- che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione i consiglieri Cantoni, Gallizioli, Tacconi;
- che non hanno preso parte alla votazione, perché temporaneamente assenti dall'aula, i consiglieri Ferrari M., Maione, Puccio ed il Sindaco Del Bono.

Si hanno, quindi, le dichiarazioni di voto sulla deliberazione da parte dei consiglieri Onofri, Tacconi, Margaroli, Capra.

Indi la Presidente del Consiglio comunale mette in votazione, con sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui sopra, comprensiva dell'emendamento accolto, che viene approvata con il seguente esito:

Presenti alla votazione	n.25	
Voti favorevoli	n.18	
Voti contrari	n. 7	(Gallizioli, Maione, Margaroli, Onofri, Peroni, Sidari, Tacconi)

Si dà atto che non hanno preso parte alla votazione, perché temporaneamente assenti dall'aula, i consiglieri Ferrari M., Puccio ed il Sindaco Del Bono.

Pertanto la Presidente proclama il risultato della votazione ed il Consiglio comunale delibera quanto segue.

OGGETTO: Consorzio Brescia Mercati S.p.A. - Affidamento del servizio pubblico di gestione del mercato all'ingrosso di via

Orzinuovi per il periodo 16.4.2018 - 15.4.2028, approvazione di modifiche allo statuto sociale, del contratto di gestione e del patto di *governance* tra i soci pubblici.

Il Consiglio Comunale

Richiamata la deliberazione consiliare n. 297 del 20.3.1985 con la quale, vista la costruzione del nuovo mercato ortofrutticolo e considerata inadeguata la gestione in economia, venivano approvate le indicazioni programmatiche per la costituzione di Brescia Mercati S.p.A. che, tra l'altro, prevedevano che:

- la società per azioni dovesse avere la partecipazione di Enti Pubblici nella misura dei 2/3 del capitale sociale;
- un apposito atto di convenzione avrebbe regolato gli specifici rapporti;
- ogni ampliamento realizzato dalla società di gestione alla scadenza della convenzione sarebbe divenuto di proprietà comunale;
- la società avrebbe corrisposto al Comune un canone annuo;

Richiamato l'atto n. 27360 di Rep. Notaio Rotondo in data 24.7.1986 con il quale è stata costituita la Società;

Rilevato che con successive modifiche statutarie:

- nel 1990 è mutata la forma giuridica in società consortile per azioni, al fine di accedere a finanziamenti statali;
- nel 1998 il Comune, non esercitando il diritto di prelazione in occasione dell'aumento di capitale, ha perso la maggioranza del capitale sociale;
- nel 2004 è stato esplicitato come l'attività della società, avente natura consortile e non lucrativa, sia rivolta esclusivamente a mercati all'ingrosso;
- nel 2009 è stata inserita la possibilità di proroga della durata della società senza diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione oltre a connesse precisazioni;
- in data 8 luglio 2017 si è provveduto agli aggiornamenti disposti dall'entrata in vigore del D.Lgs. 100/2017 che ha integrato e modificato il D.Lgs. 175/2016;

Richiamato l'atto n. 55451 di Rep. Notaio Rotondo in data 11.6.1988 con il quale il Comune di Brescia ha dato in concessione a Brescia Mercati S.p.A. la gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di via Orzinuovi fino al 31.12.2017, conferendo contestualmente gli immobili strumentali costituiti da strutture coperte (capannoni) con aree annesse, piazzali interni, strade per la viabilità ed una palazzina con area annessa, strutture successivamente incrementate dall'affidamento di ulteriori porzioni;

Preso atto del verbale di riconsegna anticipata degli immobili sottoscritto in data 6.12.2017, finalizzato alla riconsegna

formale da parte del concessionario al Comune di Brescia e fatta salva la successiva riconferma al termine effettivo della locazione, dal quale si rileva che le parti riscontrano che l'immobile si trova nelle condizioni manutentive adeguate all'usura intercorsa;

Rilevato che si rende necessario definire su quali basi procedere al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività di gestione della struttura mercatale all'ingrosso di via Orzinuovi;

Richiamata la Legge Regione Lombardia n. 6/2010 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere - che al titolo II capo II - Commercio all'ingrosso - art. 37 prevede che i mercati all'ingrosso sono istituiti per iniziativa, tra l'altro, di Comuni e che la gestione degli stessi mercati è riservata a Comuni, Comunità montane o consorzi costituiti fra enti locali territoriali, in economia o mediante aziende speciali oppure a consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri enti o operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale in partecipazione degli enti locali territoriali;

Preso atto:

- che il capitale sociale del Consorzio Brescia Mercati S.p.A. è in capo al Comune di Brescia per il 41,97%, alla Provincia di Brescia per il 12,60%, alla CCIAA di Brescia per il 21,76% e alla Comunità Montana di Valle Trompia per lo 0,79% mentre il restante 22,88% è in capo a soci privati;
- che a decorrere dal 1998 Comune di Brescia, Provincia di Brescia e CCIAA di Brescia assicurano la presenza pubblica nel Consorzio;
- che l'oggetto sociale prevede la gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso e di altri impianti e strutture commerciali all'ingrosso, la realizzazione di impianti per lo svolgimento di mercati all'ingrosso e di altre attività commerciali, l'istituzione di mercati all'ingrosso e centri di commercio all'ingrosso, il potenziamento e l'ampliamento del Mercato Agro - Alimentare di Brescia;
- che il fatturato della Società deriva totalmente dall'attività di gestione della struttura di proprietà del Comune di Brescia;

Richiamate anzitutto:

- la sentenza Corte di Cassazione SS.UU. 26.2.2004 n. 3899 con la quale, tra l'altro, si afferma che "... l'istituzione e la gestione dei mercati all'ingrosso costituiscono un servizio pubblico, ai sensi della legge n. 125 del 1959, degli artt. 117 e 118 Cost. (e conseguente trasferimento di funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario: DPR n. 7 del 1972 e n. 616 del 1977). Le ragioni che giustificano l'intervento pubblico nella materia (...) sono quelle di interesse generale: la tutela dei consumatori sotto il profilo

igienico-sanitario e della qualità dei prodotti, l'ausilio alla razionalizzazione del sistema distributivo, lo sviluppo dei rapporti diretti tra produzione e distribuzione, la promozione dell'associazionismo tra gli operatori economici dei settori interessati, l'abbattimento dei costi, ecc; interessi tutti rilevanti per la comunità interessata...";

- la sentenza n. 178/2015/A Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale in data 25.9.2014 nella quale, relativamente a Sogemi, società comunale del Comune di Milano, si afferma che "... è soggetto che è investito del servizio pubblico della gestione dei mercati all'ingrosso, ai sensi della legge n. 125/1959 e della L.R. Lombardia n. 12/1975..." e richiama la sentenza Corte di Cassazione n. 3899/2004 appena citata;

Richiamata la normativa vigente in materia di affidamenti in house providing e precisamente:

- l'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che dispone che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che su di esse esercitano il controllo analogo e nelle quali la partecipazione di capitali privati prescritta da norme di legge avviene in forme che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di una influenza determinante sulla società;
- l'art. 5 del D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici, che dispone la non applicazione del codice stesso nel caso di affidamento ad una persona giuridica di diritto privato quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che si ha controllo analogo quando l'ente esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
 - b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante;
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a meno che non sia previsto da norme di legge e che non sussistano controlli o poteri di veto e che non venga esercitata una influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

Ritenuto che Consorzio Brescia Mercati S.p.A. possa rientrare nella fattispecie delineata dalle normative sopra citate, ed essere quindi affidataria della gestione della struttura mercatale all'ingrosso di via Orzinuovi, essendo anzitutto società costituita in ottemperanza alle disposizioni normative regionali in materia di commercio e fiere - Legge Regione Lombardia n. 12/1975 poi aggiornata con Legge Regione Lombardia n. 6/2010 - che riserva la gestione di mercati all'ingrosso a consorzi, società e altre forme associative

costituite tra enti locali territoriali e altri enti o operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale in partecipazione degli enti locali territoriali, provvedendo ad apportare modifiche allo statuto al fine di delinearne la specificità quale società *in house* e stringendo in un patto di *governance* i soci pubblici che da sempre costituiscono la maggioranza dei due terzi del capitale sociale richiesta dalla normativa regionale, al fine di assicurare il controllo pubblico sulla società;

Preso atto, per quel che concerne la tipologia degli enti pubblici partecipanti, che la Legge n. 125/1959 art. 5 c.1 - norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici - prevede una specifica competenza per l'ente Camera di Commercio che può assumere l'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso così come la Legge Regione Lombardia n. 6/2010 che prevede rappresentanti della Camera di Commercio sia nella Commissione regionale per i mercati sia nelle Commissioni costituite presso ciascun mercato;

Visto lo statuto vigente di Consorzio Brescia Mercati S.p.A. e ritenuto di apportarvi le modifiche necessarie a sottolineare la natura di società *in house* e precisamente:

- indicare che viene gestito un servizio pubblico di interesse generale e il conseguente assoggettamento al controllo analogo;
- sempre al fine di realizzare il controllo analogo connesso all'affidamento di pubblico servizio, specificare gli atti per i quali è richiesta l'approvazione da parte dell'assemblea e i documenti da predisporre;
- prevedere che l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal Comune di Brescia o dagli altri enti pubblici soci, con la previsione che l'ulteriore fatturato può essere rivolto a finalità diverse solo se permette economie di scala e recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- meglio qualificare le tipologie di soci che possono partecipare alla società e introdurre la prelazione a favore degli altri soci pubblici nel caso di cessione di quote da parte di soggetti pubblici al fine di mantenere la quota di controllo prevista dalle disposizioni della L.R. Lombardia n. 6/2010;
- prevedere comunque l'esclusione della partecipazione di capitali privati alla Società a meno di specifiche previsioni normative che lo consentano e comunque senza poteri di controllo o di veto;
- prevedere patti di *governance* fra i soci pubblici, sempre al fine di assicurare la sussistenza della maggioranza pubblica specificamente richiesta dalla normativa regionale;
- specificare che le decisioni assembleari sono assunte in ogni convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci e delle azioni;
- definire la competenza dei soci pubblici a dare indicazione circa la nomina dell'amministratore unico e di due amministratori nel caso di consiglio di amministrazione composto da 3 componenti tra i quali andrà anche scelto il presidente;

- specificare le competenze e l'impegno dell'organo amministrativo ad attuare direttive, indirizzi, obiettivi del Comune di Brescia e degli altri soci pubblici che controllano la società;
- prevedere la specifica motivazione nella relazione sulla gestione nel caso di approvazione del bilancio oltre i centoventi giorni previsti dalle norme;
- sempre con riferimento alla normativa regionale, specificare che i canoni e le tariffe relative all'attività sociale sono fissati in modo che i proventi della gestione non siano superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e ai suoi servizi e all'ammortamento, al miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti;

oltre ad introdurre modifiche di completamento alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 100/2017, modifiche tutte contenute nel testo allegato al presente provvedimento al n. 1;

Rilevato che i soci pubblici del Consorzio Brescia Mercati S.p.A. intendono congiuntamente definire un patto di *governance* al fine di gestire in modo unitario e coeso la partecipazione nella Società, sindacando la totalità delle azioni possedute, perseguendo, nella loro qualità di soci di riferimento, l'obiettivo del miglioramento e dell'ottimizzazione dei servizi resi alla collettività dalla stessa mediante una gestione improntata ai principi di trasparenza, buon andamento, efficacia ed efficienza;

Rilevato altresì che tale accordo, della durata di anni 10, prevede, tra l'altro, l'obbligo:

- di non stipulare accordi con soggetti diversi dai partecipanti al patto, relativamente al Consorzio e alle azioni, così come di non trasferire le azioni sindacate e di offrirle in prelazione agli altri soci pubblici vincolati nel patto;
- di incontrarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea e di assumere all'unanimità le determinazioni vincolanti circa i voti da esprimere in sede assembleare, obbligandosi a votare secondo le determinazioni assunte;
- di provvedere secondo le previsioni del patto alla nomina dell'amministratore unico e di due membri nel consiglio di amministrazione di tre componenti, oltre all'individuazione del presidente, così come di provvedere alla sostituzione degli stessi;
- di influenzare i consiglieri nominati direttamente e congiuntamente affinché propongano e votino nei consigli di amministrazione secondo le direttive delle parti che li hanno nominati, preventivamente determinate ai sensi dell'accordo;
- di condividere e approvare le modifiche statutarie allegate al patto;
- di incontrarsi periodicamente al fine di determinare l'attività di indirizzo e controllo prevista dalle normative in materia di

società in controllo pubblico quale risulta essere il Consorzio ai sensi delle norme vigenti;
come dettagliatamente previsto nel testo qui allegato al n.2;

Ritenuto conseguentemente di inserire la Società tra gli enti da assoggettare alle previsioni del Regolamento comunale di disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 22.3.2013, che prevede, tra l'altro, l'assegnazione agli enti controllati di obiettivi gestionali annuali da perseguire, inserendo altresì la stessa Società nell'area di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato del Comune di Brescia di cui al D.Lgs. 118/2011 e conseguente DPCM 28.12.2011;

Ritenuto, in considerazione delle previsioni normative sopra dettagliatamente specificate, della nuova definizione di Consorzio Brescia Mercati S.p.A. quale società in house nei termini sopra descritti, anche alla luce del patto di *governance* che i soci pubblici intendono stipulare, che ricorrano le condizioni per affidare il servizio pubblico di gestione del mercato all'ingrosso di via Orzinuovi per anni 10 al Consorzio Brescia Mercati S.p.A., società che ha gestito la struttura dal 1988 ad oggi, nei termini peraltro precisati nella relazione prevista all'art.34, comma 20, D.L 179/2012 che si allega al n.3;

Viste le linee guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016", approvate dall'Anac con deliberazione n. 235 del 15.02.2017 e ritenuto di sottoporre l'affidamento decennale che si intende approvare alla condizione risolutiva dell'iscrizione del Comune di Brescia nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano affidamenti diretti alle proprie società;

Rilevato che la struttura da affidare risulta composta come dettagliato nella perizia in atti ad opera dell'Area Servizi Tecnici comunale, perizia nella quale si provvede anche a determinare in € 400.000,00 annui, oltre all'iva di legge se dovuta, il valore della locazione, determinato in funzione del rendimento locativo di mercato rapportato al valore del complesso immobiliare;

Rilevato che la legge regionale più volte richiamata elenca i servizi che devono comunque essere assicurati nell'ambito della gestione dei mercati all'ingrosso, e cioè il servizio igienico-sanitario e annonario, rilevazioni statistiche e prezzi oltre a facchinaggio e servizi ausiliari, e detta la disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente, l'assegnazione e gestione dei punti di vendita, la commercializzazione dei prodotti oltre a sanzioni disciplinari e amministrative;

Ritenuto congruo il valore sopra evidenziato come valore della locazione anche quale corrispettivo per le strutture ed attività affidate, in considerazione della rilevanza della messa a disposizione della struttura mercatale;

Preso atto della proposta avanzata in data 18.12.2017 dal Consiglio di Amministrazione di Consorzio Brescia Mercati S.p.A., poi integrata in data 5.1.2018 e 5.3.2018, con la quale si chiede di poter gestire la struttura mercatale di via Orzinuovi anche nei prossimi anni, proponendo la realizzazione nel periodo di gestione di un dettagliato piano di interventi sulla struttura, in atti, del valore quantificato in € 1.011.455,20, IVA esclusa, al fine di renderla adeguata alle norme in materia di sicurezza e di migliorarne significativamente le condizioni di operatività, chiedendo che la realizzazione di tali opere determini pari riduzione del corrispettivo da corrispondere al Comune;

Ritenuto di condividere in linea di massima i contenuti della proposta ma di prevedere anzitutto l'approvazione in via tecnica da parte dei competenti settori comunali per ognuno degli interventi proposti oltre al dettagliato rendiconto delle spese via via sostenute che andranno ad incrementare il valore della struttura di proprietà comunale, così come di richiedere specifica polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione del piano degli investimenti proposto;

Ritenuto di regolare il rapporto con la società a mezzo del contratto, che si allega al presente provvedimento al n.4, i cui aspetti qualificanti sono:

- la durata è di anni 10;
- l'affidamento viene sottoposto alla condizione risolutiva della iscrizione del Comune di Brescia nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano affidamenti diretti alle proprie società ai sensi delle linee guida ANAC n. 7 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in tale caso nessun risarcimento potrà venire riconosciuto al Consorzio;
- a carico del Consorzio la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture affidate e la realizzazione del piano di interventi sopra citato, finalizzato all'adeguamento alle norme in materia di sicurezza e al miglioramento delle condizioni di operatività, per un valore di circa € 1.011.455,20, iva esclusa, da realizzarsi nel decennio di affidamento in stretto accordo con i competenti settori comunali che provvederanno all'approvazione dei singoli interventi in via tecnica e che andrà puntualmente rendicontato;
- il corrispettivo annuo per l'affidamento della struttura e delle attività, quantificato nei termini sopra esposti in € 400.000,00 incrementato annualmente secondo l'indice ISTAT prezzi al consumo famiglie operai e impiegati e oltre all'iva di legge se dovuta, verrà corrisposto in numerario per € 300.000,00 annui mentre la somma rimanente sarà riconosciuta quale compensazione degli investimenti che la Società si impegna a realizzare e sarà

garantita da apposita polizza fidejussoria di pari valore, da ridursi annualmente sulla scorta degli investimenti via via realizzati e contabilizzati quale incremento patrimoniale nel bilancio comunale;

Vista la determinazione dirigenziale n.1 del 4.1.2018, a firma del Responsabile del Settore Valorizzazione del Patrimonio Pubblico, con la quale la concessione dell'immobile di via Orzinuovi n. 86 alla società Consorzio Brescia Mercati S.p.A. viene prorogata alle condizioni in essere fino al 31.12.2017, per il periodo strettamente necessario alla definizione degli atti di affidamento e comunque non oltre il prossimo 30 aprile 2018;

Rilevato che, ai sensi della procedura di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house - elenco istituito presso ANAC in conseguenza delle previsioni degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 così come delle Linee guida ANAC n. 7, l'affidamento del servizio pubblico di gestione del mercato all'ingrosso di via Orzinuovi al Consorzio Brescia Mercati S.p.A. dovrà decorrere successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione all'elenco stesso e che conseguentemente verranno subito attivate le operazioni volte a meglio configurare Consorzio Brescia Mercati quale società in house (sottoscrizione di patto di governance fra i soci pubblici e modifiche allo statuto sociale) e la immediatamente successiva presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco ANAC mentre dopo l'avvenuto deposito della stessa domanda avverrà il formale affidamento della gestione a Consorzio Brescia Mercati, stipulando il contratto nei termini sopra richiamati;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 5.3.2018 dal Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate e in data 5.3.2018 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Visto il parere favorevole espresso in data 19.3.2018 dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito al presente provvedimento;

Dato atto che, in seduta congiunta, le commissioni consiliari "commercio, economia e lavoro e turismo" e "bilancio, programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate, personale e organizzazione" hanno espresso in data 21.3.2018 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

delibera

a) di approvare modifiche allo statuto sociale al fine di sottolineare la natura di società in house di Consorzio Brescia Mercati S.p.A. e il controllo analogo che compete al Comune di Brescia e ai soci pubblici per i servizi affidati, ben delineando

le tipologie di soci, specie privati, che possono partecipare alla società, nei termini di cui al documento allegato al n. 1;

- b) di approvare, al fine di regolare e garantire il controllo congiunto fra i soci pubblici sul Consorzio Brescia Mercati S.p.A., società in controllo pubblico ai sensi del D.Lgs. 175/2016, un patto di *governance* fra Comune di Brescia, Provincia di Brescia, CCIAA di Brescia e Comunità Montana della Valle Trompia, nei termini di cui al documento allegato al n. 2 ;
- c) di affidare al Consorzio Brescia Mercati S.p.A., per le motivazioni e nei termini esposti in premessa, il servizio pubblico di gestione del mercato all'ingrosso di via Orzinuovi per la durata di anni 10, a decorrere dal 16.4.2018, previa presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco ANAC, ai sensi dell'art. 192, comma 1. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e fino al 15.4.2028;
- d) di regolare l'affidamento della gestione del mercato ortofrutticolo fra il Comune di Brescia, proprietario della struttura, e Consorzio Brescia Mercati S.p.A. nei termini di cui al contratto che si allega al n.4 (emendato), contratto sottoposto alla condizione risolutiva dell'iscrizione del Comune di Brescia nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano affidamenti diretti alle proprie società, ai sensi della linee guida ANAC n. 7 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016;
- e) di determinare in € 400.000,00 annui, da aggiornarsi annualmente secondo l'indice Istat prezzi al consumo famiglie operai e impiegati e assoggettato ad IVA se dovuta, il corrispettivo da riconoscere al Comune di Brescia per il servizio di gestione del mercato all'ingrosso di via Orzinuovi, nei termini sopra dettagliatamente esposti, di cui € 300.000,00 annui da corrispondersi in numerario e la parte rimanente riconosciuta quale compensazione degli investimenti da effettuare, in considerazione dell'impegno assunto dal Consorzio Brescia Mercati S.p.A. a realizzare il piano di interventi proposto per un importo complessivo di € 1.011.455,20, IVA esclusa;
- f) di approvare la relazione prevista all'art.34, comma 20, D.L. 179/2012 che si allega al n.3 (emendato).

La Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio approva con 20 voti favorevoli e 3 astenuti (Maione, Peroni, Tacconi). Si dà atto:

- che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione i consiglieri Ferrari M., Margaroli, Sidari, Puccio;
- che non ha preso parte alla votazione, perché temporaneamente assente dall'aula, il Sindaco Del Bono.

Indi la Presidente del Consiglio ne proclama l'esito.

ALL. 4- EMENDATO

**CONTRATTO TRA IL COMUNE DI BRESCIA E CONSORZIO BRESCIA MERCATI
SPA PER LA GESTIONE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI
VIA ORZINUOVI – BRESCIA**

Fra

IL COMUNE DI BRESCIA

E

CONSORZIO BRESCIA MERCATI SPA

PREMESSO:

che il Comune di Brescia è proprietario della struttura mercatale all'ingrosso di via Orzinuovi a Brescia catastalmente definita come segue:

Catasto Terreni

Fg. 142 mapp. 27, 64, 162, 152, 156, 164, 157, 158, 154, 160, come individuato con il colore rosso nella planimetria allegata

Catasto Fabbricati

Fg. 142 mapp. 27 sub. Dal 51 al 110 e 503

Fg. 142 mapp. 64 sub. Dal 11 al 17

Fg. 142 mapp. 150

che la Legge Regione Lombardia n. 6/2010 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere – al titolo II capo II – Commercio all'ingrosso – art. 37 prevede che i mercati all'ingrosso sono istituiti per iniziativa, tra l'altro, di comuni e che la gestione degli stessi mercati è riservata a comuni, comunità montane o consorzi costituiti fra enti locali territoriali, in economia o mediante aziende speciali oppure a consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri enti o operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale in partecipazione degli enti locali territoriali;

che la stessa legge regionale elenca i servizi che devono comunque essere assicurati nell'ambito della gestione dei mercati all'ingrosso - cioè il servizio igienico-sanitario e annonario, rilevazioni statistiche e prezzi oltre a facchinaggio e servizi ausiliari - e detta la disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente, l'assegnazione e gestione dei punti di vendita, la commercializzazione dei prodotti oltre a sanzioni disciplinari e amministrative;

che con nota in data 18.12.2017, poi integrata in date 5.1.2018 e 5.03.2018, il Consiglio di Amministrazione di Consorzio Brescia Mercati spa ha chiesto al Comune di Brescia di poter gestire la struttura mercatale di via Orzinuovi anche nei prossimi anni, proponendo la realizzazione nel periodo di gestione di un dettagliato piano di interventi sulla struttura, in atti, del valore quantificato in via provvisoria in circa euro 1.011.455,20 iva esclusa, al fine di renderla adeguata alle norme in materia di sicurezza e di migliorarne significativamente le condizioni di operatività, chiedendo che la realizzazione di tali opere determini pari riduzione del corrispettivo da corrispondere al Comune;

che il Comune di Brescia intende affidare il servizio pubblico di gestione del mercato all'ingrosso di via Orzinuovi per il periodo 16.4.2018- 15.4.2028;

ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune di Brescia, come sopra rappresentato, affida il servizio pubblico di gestione del mercato all'ingrosso di via Orzinuovi a Consorzio Brescia Mercati spa, come sopra rappresentato, che accetta.

La gestione deve essere eseguita nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti.

ART. 2 - IMMOBILI E BENI MOBILI STRUMENTALI

Il Comune di Brescia affida al Consorzio Brescia Mercati il compendio immobiliare di via Orzinuovi a Brescia, così come catastalmente individuato in premessa, dotato degli impianti e beni mobili strumentali da specificarsi nel verbale di consegna.

ART. 3 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, la società affidataria si obbliga ad eseguire i lavori di straordinaria manutenzione necessari al buon funzionamento del mercato.

Consorzio Brescia Mercati si impegna inoltre alla realizzazione, nel periodo di gestione, di un piano di interventi sulla struttura del valore quantificato in via provvisoria in circa euro 1.011.455,20 iva esclusa, al fine di renderla adeguata alle norme in materia di sicurezza e di migliorarne significativamente le condizioni di operatività. La realizzazione delle opere determina pari riduzione del corrispettivo da corrispondere al Comune. Ognuno degli interventi proposti dovrà essere approvato in via tecnica da parte dei competenti settori comunali e dovrà essere fornito dettagliato rendiconto delle spese via via sostenute che andranno ad incrementare il valore della struttura di proprietà comunale.

Per tutta la durata dell'affidamento, e fino alla riconsegna all'affidante, la società si impegna a mantenere gli immobili, le attrezzature e i beni mobili in buon stato di efficienza e di manutenzione, anche mediante imposizione del medesimo obbligo agli eventuali subconcessionari dei punti di vendita, spazi e altri locali, rispondendone al Comune.

ART. 4 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento decorre dal 16.4.2018 e fino al 15.4.2028;

Alla scadenza, la gestione potrà essere nuovamente affidata - se le norme di legge al momento vigenti lo consentiranno e qualora ciò risponda all'interesse pubblico del Comune - sulla base di patti e condizioni da concordare ex novo, su richiesta di una della parti, da trasmettere all'altra parte entro il 31.03.2027 .

In caso di mancato rinnovo, la società affidataria cessa la gestione senza necessità di preavviso e restituisce al Comune gli immobili, gli impianti e le attrezzature, con tutti gli eventuali ampliamenti e miglioramenti apportati durante il periodo di gestione, in buono stato di manutenzione e di efficienza, fatto salvo il normale deterioramento d'uso, senza nulla pretendere per le migliorie e le aggiunte effettuate.

ART. 5 - REVOCA E DECADENZA

Il Comune, previa deliberazione del Consiglio comunale, può recedere unilateralmente dal presente atto per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, che siano tali da rendere l’affidamento del servizio non più idoneo al perseguimento di fini di utilità generale.

L’affidamento può essere revocato anche quando – ad insindacabile giudizio del Comune di Brescia - non siano effettuati i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria delle strutture di cui al precedente art. 3, o non sia stato pagato il corrispettivo entro sei mesi dalla scadenza di cui all'art. 9 o non sia stato dimostrato l'assolvimento dell'obbligo di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria, secondo quanto fissato nel richiamato art. 9.

La decadenza si verifica in tutti i casi di legge, nonché in caso di scioglimento o di dismissione della società affidataria.

In caso di revoca o decadenza si applica, per la restituzione all’affidante degli immobili e dei beni mobili strumentali, quanto previsto per la scadenza della concessione.

ART. 6 – MODALITÀ DELLA GESTIONE

La gestione del mercato all’ingrosso costituisce servizio pubblico, pertanto il Consorzio deve assicurare il regolare e continuativo funzionamento del mercato. La gestione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore o per ordine dell’autorità o per necessità tecniche del servizio.

Il Consorzio provvederà a garantire lo svolgimento di tutti i servizi necessari al regolare funzionamento del Mercato e gestirà i servizi e gli interventi affidati nel pieno rispetto della vigente normativa, generale e di settore; ha piena facoltà, nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento dei più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi e degli interventi.

Il Comune, nell’ambito del proprio ruolo di indirizzo e di controllo riferito alle attività oggetto del presente contratto, assegnerà annualmente obiettivi gestionali e attiverà il monitoraggio e controllo del servizio affidato e degli obiettivi assegnati. La società affidataria può proporre al Comune modifiche del vigente regolamento di mercato. L’ente affidante si impegna a chiedere il parere della società su ogni

modifica che intendesse apportare al regolamento vigente o per l'adozione di eventuali nuovi testi regolamentari.

La società concessionaria può gestire l'organizzazione del mercato con proprio personale dipendente o affidare parte dei servizi per il funzionamento dei mercati ad altre imprese commerciali secondo le modalità previste dalla normativa di settore.

Il direttore è nominato dalla società concessionaria e svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento di mercato.

ART. 7 - SUB-CONCESSIONE

Consorzio Brescia Mercati è autorizzata, nel rispetto del regolamento di mercato, a concedere in sub-concessione i beni concessi (in particolare gli spazi destinati al commercio) agli operatori commerciali e ai produttori utenti del mercato.

La società può, inoltre, concedere in sub-concessione ai gestori dei servizi all'interno del mercato, compatibilmente con gli spazi esistenti, i locali destinati a tali servizi.

La società non può trasferire a terzi la gestione del mercato, né dare in sub-concessione l'immobile nel suo insieme o parti di esso superiori alle necessità di un singolo assegnatario.

Fermo restando che la gestione del mercato non può perseguire fini di lucro, i canoni, gli affitti e ogni altra tariffa applicabile nella gestione del mercato sono determinati dalla società affidataria, in modo che i proventi non siano superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e ai suoi servizi, all'ammortamento, al miglioramento ed adeguamento degli impianti.

ART. 8 - INCREMENTI IMMOBILIARI

La società affidataria può realizzare, a propria cura e spese, nuove costruzioni, ampliamenti e miglioramenti delle strutture concesse, previa autorizzazione del Comune. Esse diventano di proprietà del concedente, secondo il principio della accessione e Consorzio Brescia Mercati non può chiedere pagamenti, indennità o rimborsi per le opere e gli interventi realizzati. Gli ampliamenti e i nuovi immobili costituiscono oggetto della gestione così come affidata.

ART. 9 - CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO

Il corrispettivo annuo per l'affidamento della struttura e delle attività è quantificato in euro 400.000, incrementato annualmente a partire dal secondo anno secondo l'indice ISTAT prezzi al consumo famiglie operai e impiegati e oltre all'iva di legge se dovuta, considerando quale base una perizia ad opera dell'Area Servizi Tecnici comunale e verrà corrisposto, di comune accordo tra le parti, per euro 300.000 annui in numerario mentre la somma rimanente sarà riconosciuta quale compensazione del piano di interventi sulla struttura, del valore quantificato in euro 1.011.455,20 iva esclusa, da realizzare nel decennio di affidamento al fine di renderla adeguata alle norme in materia di sicurezza e di migliorarne significativamente le condizioni di operatività (vedasi art. 3). L'ammontare degli investimenti da realizzare sarà garantito da apposita polizza fidejussoria di pari valore, da ridursi annualmente sulla scorta degli investimenti

via via realizzati e contabilizzati quale incremento patrimoniale nel bilancio comunale.

Il corrispettivo deve essere pagato, a decorrere dall'anno 2018, in due rate entro il 30.7 e il 31.1 successivo di ogni anno.

ART.10 - RESPONSABILITÀ'

La società affidataria è responsabile dei danni arrecati a terzi in conseguenza delle gestione e dei danni alle cose concesse; a tal fine, a società si obbliga a stipulare e si adopera per far stipulare dai sub concessionari degli spazi e dei servizi del mercato, per quanto di loro competenza, con primarie compagnie assicuratrici, adeguate polizze che dovranno essere rinnovate o aggiornate fino alla scadenza della concessione, in modo da garantire una adeguata copertura di tali rischi, effettuando gli opportuni periodici aggiornamenti dei valori assicurati.

ART. 11 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente atto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, ovvero di un arbitro unico, secondo la scelta effettuata caso per caso dalla parti, in dipendenza della complessità o del valore della controversia.

I tre membri verranno nominati uno ciascuno dalle parti contendenti e l'ultimo, che assumerà anche la presidenza del collegio, nominato dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Qualora una delle parti non provveda a designare il proprio arbitro entro quindici giorni dalla richiesta della controparte, anche questo arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia su richiesta della parte più diligente.

Gli arbitri o l'arbitro unico decideranno/deciderà in via rituale e secondo diritto, comunque nel rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 12 – CONDIZIONE RISOLUTIVA

L'affidamento decennale viene sottoposto alla condizione risolutiva della iscrizione del Comune di Brescia nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano affidamenti diretti alle proprie società ai sensi delle linee guida ANAC n. 7 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In tale caso nessun risarcimento potrà venire riconosciuto al Consorzio.

ART. 13 - SPESE, IMPOSTE , TASSE E NORME FINALI

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico del Consorzio Brescia Mercati spa

Letto, confermato e sottoscritto

ALL. 3 - EMENDATO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEL MERCATO ALL'INGROSSO DI VIA ORZINUOVI PER IL PERIODO 16.4.2018 – 15.4.2028 – relazione ai sensi art. 34 c. 20 DL 179/2012.

PREMESSA

Come è noto per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio viene effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelto. Dopo il recepimento delle norme europee nell'ordinamento nazionale sono da considerare i dettati del D.legs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" così come integrato e modificato dal D. legs. 100/2017.

LA STRUTTURA

Il Comune di Brescia è proprietario della struttura mercatale all'ingrosso di via Orzinuovi a Brescia catastalmente definita come segue:

Catasto Terreni

Fg. 142 mapp. 27, 64, 162, 152, 156, 164, 157, 158, 154, 160, come individuato con il colore rosso nella planimetria allegata,

Catasto Fabbricati

Fg. 142 mapp. 27 sub. Dal 51 al 110 e 503

Fg. 142 mapp. 64 sub. Dal 11 al 17

Fg. 142 mapp. 150

Il Comune intende procedere ad affidare la struttura nei termini appena descritti.

IL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEL MERCATO ALL'INGROSSO

Al riguardo si richiamano:

- La sentenza Corte di Cassazione SSUU 26.2.2004 n. 3899 con la quale, tra l'altro, si afferma che "... la istituzione e la gestione dei mercati all'ingrosso costituiscono un servizio pubblico, ai sensi della legge n. 125 del 1959, degli artt. 117 e 118 Cost. (e conseguente trasferimento di funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario: dpr n. 7 del 1972 e n. 616 del 1977). Le ragioni che giustificano l'intervento pubblico nella materia (...) sono quelle di interesse generale: la tutela dei consumatori sotto il profilo igienico-sanitario e della qualità dei prodotti, l'ausilio alla razionalizzazione del sistema distributivo, lo sviluppo dei rapporti diretti tra produzione e distribuzione, la promozione dell'associazionismo tra gli

- operatori economici dei settori interessati, l'abbattimento dei costi, ecc; interessi tutti rilevanti per la comunità interessata...”;
- La sentenza n. 178/2015/A Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale in data 25.9.2014 dove, relativamente a Sogemi, società comunale del Comune di Milano, si afferma che “... è soggetto che è investito del servizio pubblico della gestione dei mercati all'ingrosso, ai sensi della legge n. 125/1959 e della LR Lombardia n. 12/1975...” e richiama la sentenza Corte di Cassazione n. 3899/2004 appena citata.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

E' da richiamare anzitutto la Legge Regione Lombardia n. 6/2010 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere – che al titolo II capo II – Commercio all'ingrosso – art. 37 prevede che i mercati all'ingrosso sono istituiti per iniziativa, tra l'altro, di comuni e che la gestione degli stessi mercati è riservata a comuni, comunità montane o consorzi costituiti fra enti locali territoriali, in economia o mediante aziende speciali oppure a consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri enti o operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale in partecipazione degli enti locali territoriali.

Va poi considerata la normativa vigente in materia di affidamenti in house providing e precisamente:

- l'art. 16 del d.legs 175/2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che dispone che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che su di esse esercitano il controllo analogo e nelle quali la partecipazione di capitali privati prescritta da norme di legge avviene in forme che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di una influenza determinante sulla società,
- l'art. 5 del d.legs. 50/2016, codice dei contratti pubblici, che dispone la non applicazione del codice stesso nel caso di affidamento ad una persona giuridica di diritto privato quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che si ha controllo analogo quando l'ente esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata,
 - b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante,
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a meno che non sia previsto da norme di legge e che non sussistano controlli o poteri di veto e che non venga esercitata una influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

IL CONSORZIO BRESCIA MERCATI SPA

Il Consiglio Comunale di Brescia, con propria deliberazione n. 297 del 20.03.1985, vista la costruzione del nuovo mercato ortofrutticolo e considerata inadeguata la gestione in economia, approvava indicazioni programmatiche per la costituzione di Brescia Mercati SpA che, tra l'altro, prevedevano che:

- la società per azioni dovesse avere la partecipazione di Enti Pubblici nella misura dei 2/3 del capitale sociale,
- un apposito atto di convenzione avrebbe regolato gli specifici rapporti,
- ogni ampliamento realizzato dalla società di gestione alla scadenza della convenzione sarebbe divenuto di proprietà comunale,
- la società avrebbe corrisposto al Comune un canone annuo.

In data 24.07.1986 con atto n. 27360 di Rep. Notaio Rotondo veniva costituita la Società; con atto n. 55451 di Rep. Notaio Rotondo in data 11.6.1988 il Comune di Brescia dava in concessione alla stessa Società la gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di via Orzinuovi fino al 31.12.2017.

Il capitale sociale di Consorzio Brescia Mercati è in capo al Comune di Brescia per il 41,97%, alla Provincia di Brescia per il 12,60%, alla CCIAA di Brescia per il 21,76% e alla Comunità Montana di Valle Trompia per lo 0,79% mentre il restante 22,88% è in capo a soci privati.

Dal 1998 Comune di Brescia, Provincia di Brescia e CCIAA di Brescia assicurano la presenza pubblica nel Consorzio; per quel che concerne la tipologia degli enti pubblici partecipanti, la Legge n. 125/1959 art. 5 c.1 - norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici - prevede una specifica competenza per l'ente Camera di Commercio che può prendere iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso così come la Legge Regione Lombardia n. 6/2010 che prevede rappresentanti della Camera di Commercio sia nella Commissione regionale per i mercati che nelle Commissioni costituite presso ciascun mercato.

L'oggetto sociale prevede la gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso e di altri impianti e strutture commerciali all'ingrosso, anche al fine di valorizzare le produzioni tipiche della provincia di Brescia, la realizzazione di impianti per lo svolgimento di mercati all'ingrosso e di altre attività commerciali, l'istituzione di mercati all'ingrosso e centri di commercio all'ingrosso, il potenziamento e l'ampliamento del Mercato Agro - Alimentare di Brescia; il fatturato della Società deriva totalmente dall'attività di gestione della struttura di proprietà del Comune di Brescia.

POSSIBILI FORME DI GESTIONE DELLA STRUTTURA MERCATALE DI VIA ORZINUOVI

Alla luce della scadenza della concessione è necessario definire su quali basi procedere al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività di gestione della struttura mercatale all'ingrosso di via Orzinuovi.

Sono anzitutto da richiamare ancora una volta i contenuti dell'art. 37 della Legge Regione Lombardia n. 6/2010 che prevede che la gestione dei mercati all'ingrosso sia riservata a comuni, comunità montane o consorzi costituiti tra enti locali territoriali, avvenga in economia o mediante aziende speciali oppure sia riservata a consorzi, società ed altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e

altri enti o operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale in partecipazione pubblica.

Il ritorno alla gestione in economia, già abbandonata nel 1988, non appare praticabile, in considerazione della impossibilità di utilizzare le strutture operative comunali; anche l'acquisizione del personale attualmente in capo a Consorzio Brescia Mercati non appare praticabile non avendo la società seguito negli anni procedure di selezione pubblica dei propri dipendenti.

Circa la selezione dell'affidatario mediante confronto concorrenziale, rivolto e limitato ai soggetti appena indicati, si rileva, per quel che concerne l'ambito regionale lombardo, che sia Bergamo Mercati spa che Sogemi Spa, i possibili concorrenti, sono società in house dei comuni di Bergamo e Milano e che quindi ben difficilmente potrebbero concorrere dovendo effettuare l'80% del proprio fatturato con riferimento al soggetto che ha già affidato loro il servizio. Nella stessa situazione dovrebbero trovarsi pari realtà esistenti fuori dall'ambito regionale. Visti poi i presupposti del nuovo testo unico sulle società a partecipazione pubblica, che limita rigidamente la costituzione di nuove società a controllo pubblico ad una stretta rispondenza ai fini istituzionali degli enti costituenti, appare non coerente con tali disposizioni normative che possano essere costituite nuove società con la presenza di due terzi di capitale pubblico ai fini dalla partecipazione al confronto concorrenziale.

E' poi da considerare che già nel 1985 il Consiglio Comunale di Brescia ha approvato indicazioni programmatiche per la costituzione di Brescia Mercati spa - poi Consorzio Brescia Mercati spa, una struttura consolidata negli anni, punto di riferimento per grossisti, produttori e dettaglianti e a cui anche un rilevante numero di privati cittadini bresciani si rivolge abitualmente con riscontri positivi. Apportando limitate modifiche allo statuto sociale della Società e formalizzando il controllo congiunto degli enti pubblici soci, si rilevano sussistere tutti i requisiti sopra elencati richiesti dall'art. 5 del D.Legs. 50/2016 per l'affidamento diretto della gestione. Anche la Regione Lombardia ha evidenziato come la presenza dei requisiti all'in house specificatamente indicati dall'art. 5 possa legittimare a derogare la regola generale di affidamento previo confronto concorrenziale.

L'AFFIDAMENTO DIRETTO A CONSORZIO BRESCIA MERCATI SPA - IL CONTROLLO ANALOGO

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che Consorzio Brescia Mercati spa possa rientrare nella fattispecie delineata dalle normative sopra citate, ed essere quindi affidataria della gestione della struttura mercatale all'ingrosso di via Orzinuovi, essendo anzitutto società costituita in ottemperanza alle disposizioni normative regionali in materia di commercio e fiere - Legge Regione Lombardia n. 12/1975 poi aggiornata con Legge Regione Lombardia n. 6/2010 - che riserva la gestione di mercati all'ingrosso a consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri enti o operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale in partecipazione degli enti locali territoriali, provvedendo ad apportare modifiche allo statuto al fine di delinearne la specificità quale società *in house* e stringendo in un patto di *governance* i soci pubblici che da sempre costituiscono la maggioranza dei due terzi del capitale sociale richiesta dalla normativa regionale, al fine di assicurare il controllo pubblico sulla società.

Al fine di sottolineare la natura di società in house di Consorzio Brescia Mercati si apportano modifiche allo statuto volte a:

- indicare che viene gestito un servizio pubblico di interesse generale e il conseguente assoggettamento al controllo analogo,
- sempre al fine di realizzare il controllo analogo connesso all'affidamento di pubblico servizio, specificare gli atti per i quali è richiesta l'approvazione da parte dell'assemblea e i documenti da predisporre,
- prevedere che l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal Comune di Brescia o dagli altri enti pubblici soci, con la previsione che l'ulteriore fatturato può essere rivolto a finalità diverse solo se permette economie di scala e recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società,
- meglio qualificare le tipologie di soci che possono partecipare alla società e introdurre la prelazione a favore degli altri soci pubblici nel caso di cessione di quote da parte di soggetti pubblici al fine di mantenere la quota di controllo prevista dalle disposizioni della L.R. Lombardia n. 6/2010,
- prevedere comunque l'esclusione della partecipazione di capitali privati alla Società a meno di specifiche previsioni normative che lo consentano e comunque senza poteri di controllo o di veto,
- prevedere patti di *governance* fra i soci pubblici, sempre al fine di assicurare la sussistenza della maggioranza pubblica specificamente richiesta dalla normativa regionale,
- specificare che le decisioni assembleari sono assunte in ogni convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci e delle azioni,
- definire la competenza dei soci pubblici a dare indicazione circa la nomina dell'amministratore unico e di due amministratori nel caso di consiglio di amministrazione composto da 3 componenti tra i quali andrà anche scelto il presidente,
- specificare le competenze e l'impegno dell'organo amministrativo ad attuare direttive, indirizzi, obiettivi del Comune di Brescia e degli altri soci pubblici che controllano la società,
- prevedere la specifica motivazione nella relazione sulla gestione nel caso di approvazione del bilancio oltre i centoventi giorni previsti dalle norme,
- sempre con riferimento alla normativa regionale, specificare che i canoni e le tariffe relative all'attività sociale sono fissati in modo che i proventi della gestione non siano superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e ai suoi servizi e all'ammortamento, al miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti,

oltre ad introdurre modifiche di completamento alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 100/2017, modifiche tutte contenute nel testo che si allega.

Al fine di gestire in modo unitario e coeso la partecipazione nella Società, i soci pubblici del Consorzio Brescia Mercati spa intendono congiuntamente definire un patto di *governance*, sindacando la totalità delle azioni possedute, perseguendo, nella loro qualità di soci di riferimento, l'obiettivo del miglioramento e dell'ottimizzazione dei servizi resi alla collettività dalla stessa mediante una gestione improntata ai principi di trasparenza, buon andamento, efficacia ed efficienza, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo:

- di non stipulare accordi con soggetti diversi dai partecipanti al patto, relativamente al Consorzio e alle azioni, così come di non trasferire le azioni sindacate e di offrirle in prelazione agli altri soci pubblici vincolati nel patto,
- di incontrarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea e di assumere all'unanimità le determinazioni vincolanti circa i voti da esprimere in sede assembleare, obbligandosi a votare secondo le determinazioni assunte,
- di provvedere secondo le previsioni del patto alla nomina dell'amministratore unico e di due membri nel consiglio di amministrazione di tre componenti, oltre all'individuazione del presidente, così come di provvedere alla sostituzione degli stessi,
- di influenzare i consiglieri nominati direttamente e congiuntamente affinché propongano e votino nei consigli di amministrazione secondo le direttive delle parti che li hanno nominati, preventivamente determinate ai sensi dell'accordo,
- di condividere e approvare le modifiche statutarie allegate al patto,
- di incontrarsi periodicamente al fine di determinare l'attività di indirizzo e controllo prevista dalle normative in materia di società in controllo pubblico quale risulta essere il Consorzio ai sensi delle norme vigenti,

come dettagliatamente previsto nel testo che anch'esso si allega.

Conseguentemente la Società viene inserita tra gli enti da assoggettare alle previsioni del Regolamento comunale di disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 29 del 22.3.2013, che prevede, tra l'altro, l'assegnazione agli enti controllati di obiettivi gestionali annuali da perseguire, inserendo altresì la stessa Società nell'area di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato del Comune di Brescia di cui al D.Legs. 118/2011 e conseguente DPCM 28.12.2011.

In considerazione delle previsioni normative sopra dettagliatamente specificate, della nuova definizione di Consorzio Brescia Mercati quale società in house nei termini sopra descritti, del patto di *governance* che i soci pubblici intendono stipulare, si ritiene ricorrano le condizioni per affidare direttamente il servizio pubblico di gestione del mercato all'ingrosso di via Orzinuovi - a decorrere dal 1.4.2018 e fino al 31.3.2028 - per anni 10 alla stessa Società.

LE CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO

Anzitutto ad opera dell'Area Servizi Tecnici comunale è stata esattamente individuata la struttura che si intende affidare per il prossimo decennio; con apposita perizia, contenuta nel fascicolo che accompagna il provvedimento consiliare alla quale si rinvia, il valore della locazione, determinato in funzione del rendimento locativo di mercato rapportato al valore del complesso immobiliare, viene determinato in € 400.000 annui, oltre all'iva di legge se dovuta.

E'poi da considerare che la legge regionale più volte richiamata elenca i servizi che devono comunque essere assicurati nell'ambito della gestione dei mercati all'ingrosso, e cioè il servizio igienico-sanitario e annonario, rilevazioni statistiche e prezzi oltre a facchinaggio e servizi ausiliari, e detta la disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente, l'assegnazione e gestione dei punti di vendita, la commercializzazione dei prodotti oltre a sanzioni disciplinari e amministrative.

Lo stesso valore della locazione sopra citato viene ritenuto congruo anche quale corrispettivo per le strutture ed attività affidate, in considerazione della rilevanza della messa a disposizione della struttura mercatale, come specificato nell'atto deliberativo.

Circa la congruità del corrispettivo per le strutture ed attività affidate si rileva quanto di seguito.

Il valore determinato secondo le motivazioni esposte in perizia può essere confrontato considerando realtà simili e quali parametri la superficie dei padiglioni di vendita e i volumi trattati nell'esercizio 2016 (per Consorzio Brescia Mercati la superficie dei padiglioni di vendita è di mq 19.850 e i volumi trattati 2016 sono q 776.367). In ambito lombardo, Sogemi spa (superficie padiglioni di vendita mq 109.600 e volumi trattati q 4.000.000) non corrisponde alcun corrispettivo al comune di Milano mentre il comune di Bergamo ha recentemente rinnovato la concessione a Bergamo Mercati spa (superficie padiglioni di vendita mq 6.000 e volumi trattati q 1.600.000) a fronte di un corrispettivo annuo di € 130.000 oltre alla realizzazione di un piano di investimenti nel decennio di € 800.000. Al di fuori della Lombardia, accanto ad alcuni mercati la cui struttura è di proprietà della società di gestione, si rileva il corrispettivo annuo che Udine Mercato (superficie padiglioni di vendita mq 38.800 e volumi trattati q 750.000) paga al comune di Udine pari a € 79.627.

Con nota in data 18.12.2017, poi integrata in date 5.1.2018 e 5.03.2018, il Consiglio di Amministrazione di Consorzio Brescia Mercati spa ha chiesto di poter gestire la struttura mercatale di via Orzinuovi anche nei prossimi anni, proponendo la realizzazione nel periodo di gestione di un dettagliato piano di interventi sulla struttura, in atti, del valore quantificato in euro 1.011.455,20 iva esclusa, al fine di renderla adeguata alle norme in materia di sicurezza e di migliorarne significativamente le condizioni di operatività, chiedendo che la realizzazione di tali opere determini pari riduzione del corrispettivo da corrispondere al Comune.

Si ritiene di condividere in linea di massima il dettaglio degli interventi proposti ma che necessiti prevedere anzitutto l'approvazione in via tecnica da parte dei competenti settori comunali per ognuno degli stessi interventi proposti, oltre a fornire il dettagliato rendiconto delle spese via via sostenute che andranno ad incrementare il valore della struttura di proprietà comunale.

Il contratto che regola l'affidamento tra la Società e il Comune di Brescia prevede siano a carico del Consorzio la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture affidate e la realizzazione del piano di interventi sopra citato, finalizzato all'adeguamento alle norme in materia di sicurezza e al miglioramento delle condizioni di operatività, per un valore di circa euro 1.011.455,20, iva esclusa, da realizzarsi nel decennio di affidamento in stretto accordo con i competenti settori comunali che provvederanno all'approvazione dei singoli interventi in via tecnica e che andrà puntualmente rendicontato (piano che i responsabili tecnici comunali hanno certificato rispondere alla finalità di un adeguamento sufficiente agli standard normativi); che la durata sia di anni 10 a decorrere dal 16.4.2018 e fino al 15.4.2028; che il corrispettivo annuo per l'affidamento della struttura e delle attività, quantificato nei termini sopra esposti in euro 400.000, incrementato annualmente secondo l'indice ISTAT famiglie operai e impiegati e oltre all'iva di legge se dovuta, venga corrisposto in numerario per euro 300.000 annui mentre la somma rimanente sia riconosciuta quale compensazione degli investimenti che la Società si impegna a realizzare, garantita da apposita polizza fidejussoria di

pari valore, da ridursi annualmente sulla scorta degli investimenti via via realizzati e contabilizzati quale incremento patrimoniale nel bilancio comunale.

Da ultimo si prevede di sottoporre l'affidamento alla condizione risolutiva della iscrizione del Comune di Brescia nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano affidamenti diretti alle proprie società ai sensi delle linee guida ANAC n. 7 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in tale caso nessun risarcimento potrà venire riconosciuto al Consorzio.

In considerazione delle modalità previste nella procedura di iscrizione all'elenco appena descritto, dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Consiglio Comunale, verranno subito attivate le operazioni volte a meglio configurare Consorzio Brescia Mercati quale società in house (sottoscrizione del patto di governance fra i soci pubblici e modifiche allo statuto sociale) e la immediatamente successiva presentazione delle domanda di iscrizione; dopo l'avvenuto deposito della stessa domanda avverrà il formale affidamento della gestione alla Società, stipulando il contratto nei termini sopra richiamati.